P E R

D. Marcellino Fiorentino

CONTRO

D. Giacomo Fiorentino.

Consiglier Commessario D. Domenico Ciaraldi.

Scrivano Caso.

Filios enutrivi, & exaltavi, ipſi autem ſpreverunt me.
Iſa. I.

Hic quibus inviſi fratres, dum vita manebat
Pulſatuſve parens, & fraus innexa clienti.
Virgil. Æneid. lib. VI. v. 608.

TRa le principali cagioni della general corruzione degli odierni costumi, deve forse e senza forse darsi il primo luogo, allo scemamento dell'autorità paterna. Non è già che io approvi quell'eccesso di potere che si stendeva sulla vita e sulla morte, del quale la natura non permetteva, che niun padre potesse abusare; ma niuno vi sarà, che non disapprovi quel disprezzo in cui è caduta una sì veneranda e sagra autorità. A questo rilasciamento la provvida cura del nostro adorabile Sovrano, ha ben posto mente, e cercato di dar riparo col savissimo editto de' 10. Aprile 1771., nel quale ad esempio dei suoi gloriosi maggiori, e specialmente di ciò che stabilì Errigo II. Re di Francia nell'anno 1556, volle dar un freno alle sregolate passioni degl' incauti giovani, e provvedere alla pace e decoro delle famiglie facendo rispettare l' autorità pur troppo vilipesa de' Genitori.

Se l' infelice figlio D. Giacomo Fiorentino, nel primo fiore della gioventù, trasportato dalle furie di una violentissima passione per una vile feminuccia, sedotto e raggirato dai parenti di quella, e dagli Avvocati datigli da costoro, avesse una menoma idea di quel rispetto e venerazione che si deve ad un padre amorosissimo, non si vedrebbero offese le orecchie di questo S. R. C. dalle sue inette, e ridicole pretensioni. Non avrebbe la sfrontatezza di volere effettuare un ignominioso matrimonio a dispetto del padre, nè l' inumanità di volerlo spogliare della sua roba, e dell' amministrazione a lui per ogni legge dovuta, sotto pretesto di una donazione fatta al medesimo costituito sotto la patria potestà, senza ombra d' emancipazione, e senza alcuna legittima causa, e perciò evidentissimamente nulla. Non avrebbe egli ad istigazione di gente scaltra dedita al solo proprio e vile interesse, dato motivo ad una scandalosa lite, nè strascinato *obtorto collo* al Pretore un padre, che nel fargli guerra intende solo di conservargli la roba e l' onore, mentre il figlio forsennato, dalla vittoria della causa non deve aspettarsi che la sua ruina.

Ove la morte al vincitor si pone
In premio, e 'l mal, del vinto è la salute.

A FATTO.

FATTO.

IL Dott. D. Marcellino Fiorentino, figlio del fu Dott. D. Pietrangelo Fiorentino, nel dì 10. Gennaro 1799. considerando che per la sua avanzata età, e per gli acciacchi di sua salute, non gli riusciva di badare ai suoi interessi, troppo follemente lusingandosi della buona riuscita del suo unico figlio maschio D. Giacomo Fiorentino, allora di età di anni quattordici, fece a costui sotto la sua patria potestà costituito, e senza ombra di emancipazione, con istrumento rogato per mano del Not. D. Tommaso Buonavoglia, una donazione irrevocabile tra vivi. Si riservò bensì in quella il tenuissimo assegnamento di duc. venti al mese per se stesso, di duc. trenta per le due figlie nubili D. Maria Giuseppa, e D. Gabriella, e di duc. dodeci e mezzo per sua moglie D. Maria Antonia di Palma.

Non avendosi presente il testamento del Dott. D. Pietrangelo Fiorentino chiuso a' 10: Marzo 1769., e aperto nel dì 14. Maggio 1775. per Notar D. Prospero di Marino, si asserì, ch'esso D. Marcellino s'induceva a fare tal donazione, anche perchè era il figlio D. Giacomo chiamato al fedecommesso, dal detto suo avo istituito. Ma quantunque ciò sia vero in parte, invano può egli nella presente causa giovarsi di una tal chiamata, sì perchè nel testamento citato, si chiamano indistintamente tutti i figli e maschi e femine di esso D. Marcellino, sotto il nome generico di discendenti, come perchè per venire ad una tal discettazione, si deve aspettar la morte del medesimo.

Più di un anno dopo seguita la donazione comparve il detto D. Giacomo con approvazione del padre nella G. C. della Vicaria, e si fece spedire la spettanza e gli ordini corrispondenti ai debitori e rendenti, acciocchè a lui pagassero: e nell'assenza del detto padre, che quasi due anni dovè per causa di sua salute viver lontano dalla sua casa, tenne l'amministrazione della roba, di concerto con alcuni suoi zii ed amici della famiglia. Ma ritornato nel Maggio 1801. il padre in casa, di nuovo l'esazione e la direzione di tutti gli affari tornò al medesimo, in maniera che il figlio D. Giacomo, come era suo dovere, appena riceveva una picciola mesata di carlini dodeci, e oltre a ciò prendevasi altri grani due al giorno dal servitore sulla spesa.

Sino

Sino a che il figlio D. Giacomo fu padrone di se stesso, serbò al padre la venerazione dovutagli, e questi tutto agiva in suo nome, nè permettevagli la tenerezza paterna di rivocare la donazione, benchè nulla, fatta ad un figlio unico. Questa scena però si cambiò ben presto, perchè il figlio innamoratosi di una vile feminuccia, e conoscendo che il padre gli sarebbe stato sempre di ostacolo, lo cominciò ad odiare, ed a perdergli il rispetto, con risponderli insolentemente, e con parole oscene ed oltraggianti. Si accinse ancora a sposare con false fedi, e clandestinamente questa sua amante Giovanna Cecere, figlia del fu cuoco Cosimo Cecere, e di una cantiniera, nipote di un altro cuoco a spasso che faceva il cambia polize e il feneratore, e di una serva della Sig. D. Candida Troise, e sorella di alcuni facchini carbonaj. Ma avendo la divina provvidenza ciò fatto risapere dal padre, ebbe questi il tempo d'impedirlo sopra la Curia Arcivescovile. Un tale impedimento lo scoraggì per qualche tempo, ma poi credendo il tutto facile alla sua sfrenata passione, tentò prima con lagrime di ottenere il consenso paterno, e poi vedendo la fermezza del padre che con mille ragioni cercava frastornarlo, nella mattina de' 2. Settembre, giunse a volere scelleratamente estorquerlo colla forza e coll' armi, minacciando altamente di volere riempire la casa del di lui sangue, nel mentre l'onesta giovinetta, che abita nel quarto superiore, gioiva nel vedere le gesta del suo Paride, e si credeva una novella Elena, per aver acceso un sì gran fuoco. Non potè tutto ciò avvenire senza grandissimo rumore, che pose sossopra tutto il vicolo della Parocchia dell' Avvocata, e deve il padre al soccorso ricevuto da un suo nipote e dalle due figlie, la vita, con aver avuto il tempo di fuggir di casa, e di chiuderlo dentro. Il figlio rientrando in se stesso per gli altrui avvertimenti, e temendo il castigo del suo eccesso, chiese perdono al padre, e promise di voler appartarsi dalla casa, per fuggire l'occasione di veder continuamente la sua seduttrice, anzi di uscire anche da Napoli. Ma sempre più delirando non ne fece nulla, e agli *otto* di Settembre si partì villanamente di casa, e cominciò a voler tutto esigere, proibendo ai rendenti di riconoscere il padre in virtù della donazione a lui nullamente fatta.

Ridotto il padre in tali miserabili circostanze, e tardi ormai conoscendo, che tutto questo esterminio derivava, e dalla fatta donazione, e dai folli amori del figlio, vide che bisognava rivocare ed annullare quella, per togliere la spada dalle mani del matto, ed impedire l' infame matrimonio, e distaccare il figlio da sì perversa genìa che l'incitava al mal fare. Essendosi dunque, per una dilicatezza di coscienza, fatto assolvere dal giuramento dalla Curia Arcivescovile, ricorse nel S. R. C., ed in due suppliche esistenti negli atti, dedusse le sue ragioni tanto per l' impedimento delle nozze, quanto per la nullità della donazione, domandando altresì, che a lui come di peculio profettizio si decretasse esecutivamente l' amministrazione della roba, a tenore delle leggi. Non si mancò parimente di dedurre l' azione, che in vigore della patria potestà gli appartiene, per dare un salutare castigo al figlio, e per ridurlo ai suoi doveri.

Destinatosi intanto per Commissario il giustissimo e savissimo Signor Consigliere D. Domenico Ciaraldi, quest' ottimo Magistrato ordinò che il detto D. Giacomo non contraesse il matrimonio inconsulto S. R. C. e senza il paterno consenso, inibendosi la Curia Arcivescovile. Si proibì a D. Giacomo di contrarre, e di alienare i beni pervenutigli dalla donazione. E poi per provvedere alla sussistenza del padre, delle due figlie nubili, e della madre, invece di decretarsi l' amministrazione della roba, secondo il prescritto delle leggi, nella persona del padre, si ordinò, *quod moneantur partes super petita nullitate donationis, & super bonorum administratione petita per supplicantem Doctorem D. Marcellinum Fiorentino &c. & interim* a tenore della riserva degli alimenti fatta in quella nullissima donazione, si assegnarono al padre *pro concurrenti quantitate*, alcune partite di arrendamenti, e alcuni personali e rendenti, per non obligarlo a chieder la limosina al figlio, che si vanta d' avere un cuor duro e ferino.

Deve dunque esso S. R. C. impartire la sua giustizia sopra cinque capi principali. I. Sopra l' impedimento del matrimonio. II. Sopra la nullità della donazione. III. Sopra l' amministrazione de' beni da decretarsi in beneficio del padre esecutivamente. IV. Sopra la quantità degli alimenti da assegnarsi al figlio. V. Sopra l' allontanamento del

figlio

figlio da Napoli, e ſopra i mezzi di ridurlo a buon ſenno, a tenore del Regal Diſpaccio.

CAPO I.

Sopra l'impedimento del matrimonio.

IN quanto al primo punto, altro non deve fare il padre, ſe non ſe riclamare il Regale editto dei 10 Aprile 1771, con i due altri uniformi, che ſopra l'iſteſſo ſoggetto in appreſſo furono emanati. S'ammira nel primo la giuſtizia e la provvidenza dell'ottimo Sovrano, tutto intento al comune vantaggio dei ſuoi amatiſſimi vaſſalli, e queſta ſola legge baſterebbe a render ſempre mai glorioſa la di lui memoria preſſo i poſteri, riſplendendo eſſa come ſtella di prima grandezza tra le altre da Lui ſtabilite. L'importanza del ſoggetto perſuaſe il Re, com'egli ſi eſprime, a promulgarla dopo un *maturo eſame, e precedente il parere dei ſuoi Supremi Magiſtrati, e del Conſiglio di Stato*. Senza poi affaticarci riportiamo le parole che leggonſi nella Pramatica. *Vuole il Re che non ſi ſegua nel contrarre i matrimonj l'impulſo machinale della natura, e l'impeto di una sfrenata paſſione. Intende impedire la violenza di una ſregolata paſſione (la quale ſuole talora annebbiare l'intelletto anche de' più ſavj)... Vuol dare un freno all'incauta gioventù, acciocchè avvertita colla minaccia della pena a riconoſcere i proprj doveri verſo de' Genitori, poſſa riconoſcere i danni, che ſi arrecano alle proprie famiglie, onde poi eſſi figli vengono abbandonati dai loro padri, odiati e fuggiti da congiunti, e malveduti e diſpregiati da loro eguali, diſordine che ſi diffonde anche nell'innocente prole, e nella diſcendenza, con diſcapito dell'intere famiglie.*

Ordina quindi il Re, che non poſſano i figli maſchi prima dei trent'anni compiti, o le femine prima dei venticinque compiti, contrarre matrimonj ſenza l'eſpreſſo conſenſo del padre, e ricerca dopo queſto tempo, che ſe mai i figli maſchj vogliano ammogliarſi ſecondo il loro piacere, debbono almeno contrarre le nozze con perſone oneſte, quantunque ſieno di diſugual condizione, ſul rifleſſo che quando taluno arrivato a trent'anni compiti, non abbia ac-

quistato il senno , non si dee più sperare cosa buona da persone di simil natura.

Nella seconda pramatica sulla stessa materia emanata a 19 Gennaro 1781 , leggiamo parimente che il Re vuole *che si conservino i legittimi dritti della patria potestà . . . , nè i figli si rapiscano alla patria potestà*. Si prescrive che l' editto dei 10 Aprile 1771 si debba osservare anche ne' matrimonj *de futuro*, nè si commettano frodi , *e si conservi la pace e 'l decoro delle famiglie*,

Nella terza pramatica sotto il medesimo titolo s'inculcano le cose istesse , e si avverte , *che lo spirito del matrimonio esser dee, il dolce ligame della pace e del decoro delle famiglie , e non già l' infausta cagione del loro obbrobrio e della loro desolazione*,

Sino a che dunque il giustissimo ed adorato nostro Sovrano, non dispensi all'editto dei 10 Aprile 1771 espressamente , non potrà giammai conchiudersi questo matrimonio. Invano poi si spera di sorprendere il Sovrano con falsi esposti, e che Egli senza sentire il padre per far grazia a Giovanna Cecere di servil condizione, venga a rovinare il figlio stesso, e formare la disgrazia di due nobili Signorine da maritarsi , che per tal' obbrobrioso matrimonio del loro Fratello , s' inabilitano a collocarsi decorosamente.

No non è necessario (siccome gli onesti avvocati del figlio gli hanno fatto credere) che il padre sia insignito dei primi onori , bastandogli d' essere un distinto galantuomo , per poter impedire il figlio di sposarsi Giovanna Cecere figlia come si è detto , di un cuoco , e di una cartniera, nipote d' una nostra serva Nicoletta N, N, , e di un' altra che serve D. Candida Troise, e sorella di alcuni facchini carbonaj , in somma una feminuccia di servile condizione. Qual poi sia la condizione del padre , è notissimo ed in Napoli ed in Provincia , Non vi è memoria d' uomo , che possa asserire di ricordarsi la sua famiglia in uno stato non decoroso. Suo avo si dottorò nel 1683 : suo padre fu Pietrangelo Fiorentino , che la Provincia di Contado di Molise si reca ad onore di averlo prodotto , essendo stato un uomo insigne per la sua gran perizia nella più alta Giurisprudenza , e più per la sua integrità di costumi , della verità del qual fatto potrebbe citare personaggi altissimi della detta Provincia che sono oggi accanto al Trono per

gli

gli loro illustri meriti. Il padre poi di D. Giacomo si è anche dottorato, e ha esercitato per qualche tempo la professione di Avvocato in questi Tribunali con tutta onestà e decoro, e quantunque per motivo di sua salute abbandonasse la professione, è pur noto, a molti primarj Avvocati e supremi Ministri, che formano l'ornamento del Foro Napoletano. Vanta di più la sua famiglia nobili parentadi anche di Feudatarj e Titolati; e provveduta a sufficienza di beni di fortuna si è mantenuta sempre con quel lustro che richiedeva il suo stato, tenendo al suo servigio quei cuochi, che ardiscono di imparentare colla medesima, a marcio dispetto del detto D. Marcellino.

Si prega poi il S. R. C. a riflettere alla tracotanza ed empietà del figlio D. Giacomo, il quale non potendo attaccare e avvilire la famiglia del padre, ardisce di bestemmiare contro la madre, cosa esecranda in bocca di un figlio, ancorchè si potesse supporre ad ogni altro permesso. Ecco dove la sua cecità l'ha condotto, dove lo guidano i suoi consultori, che ad un figlio, che passava per tanto bene educato, insegnano a battere le vie dell' infamia, e dell' iniquità. Ma si spera che non ne andranno impuniti. Checchè poi abbiasi fatto D. Marcellino, quando per sua disavventura non ebbe più il padre, non gioverà a D. Giacomo, che per sua buona sorte lo ha.

Invano altresì si sono nel processo fuor di tempo presentate alcune fedi negative di alcuni Complatearj, che asseriscono falsamente, che Giovanna Cecere non abbia trattato con alcuno, quando ha coabitato coi subaffittuarj di suo Zio, quali sono stati D. Pietro Cucci, D. Vincenzo di Napoli ed altri, per lo qual motivo, la sua casa è stata frequentata dagli amici e attinenti di costoro. Ma si ripete ciò poco importa al padre D. Marcellino, che non chiede altro che l' osservanza dei Regali Editti. Invano altresì il figlio parlando il linguaggio della passione parla di coscienza, perchè se ne avesse, si ricorderebbe del IV. precetto del Decalogo, del quale non fa conto veruno, nè per rapporto al padre, nè per riguardo alla madre; ed avrebbe qualche rimorso, nel vedere quante falsità, si asseriscono in suo nome, dai suoi difensori.

CAPO II.

Della nullità della donazione.

Ricordiamoci ciò che nel *fatto* abbiamo esposto, cioè che leggendosi da capo a piè questa donazione, non si troverà nè ombra, nè orma alcuna d'emancipazione. Il padre donando la roba al figlio, non volle niente perdere della patria potestà, e mentre voleva avvezzarlo al governo degli affari, non intese di togliersi ogni mezzo di raddrizzarlo ne' suoi traviamenti. Non si troverà neppure causa legittima di detta donazione, non facendosi *intuitu* di qualche matrimonio, nel qual caso, non avrebbe lasciato di obligare il figlio a farlo decoroso, come vi obbligò le figlie, nel dover collocarsi.

Or chi è quel giovinetto, che cominci a studiare le leggi, il quale non sappia, che la donazione fatta ad un figlio di famiglia, sotto la patria potestà, è totalmente *nulla*, perchè si reputa *impossibile*, *propter vinculum potestatis*, ed è anche *inutile*, *liberis enim nostris in potestate*, *inutiliter donamus*, ritornando immediatamente al padre, quello, che dal figlio si acquista. Un tale articolo, si dice dalle leggi indifficoltabile, *non est incerti juris*, siccome si leggerà tra le parole delle leggi, che più distesamente rapporteremo. Sicchè ci vergognamo di ricordare a questo S. R. C. quei tanti luoghi del Dritto, che lo dichiarano. Ma l'importanza del soggetto ci obbliga, ad addurne almeno alcuni pochi.

Cominceremo dalle istituzioni. Nel *Tit. IX. Per quas personas cuique acquiritur* ci basta trasceglierе le seguenti parole del §. 1: *Sancitum enim a nobis est*, *ut si quid ex re patris ei obveniat*, *hoc secundùm antiquam observationem*, *totum parenti acquiratur*. Dove Cujacio comentando dice: *Plenò jure*, *non per solum usumfructum*. *Totum idest solidum & plenum*, *non deducta proprietate*.

Dai Digesti sceglieremo la *l. donationes* 31 §. *pater* presa dai responsi del gran Papiniano: *Pater qui filiæ*, *quam habuit in potestate*, *mancipia donavit*; *& peculium emancipatæ non ademit*, *ex postfacto videbatur donationem perfecisse*. Ivi Gotofredo alla parola *donavit*: *Idest inutiliter*, *liberis enim nostris in potestate donamus inutiliter*.

Più

ff. de don.

Più decisiva è poi la *l.* 1 *Pro donato ff. pro donato* §. 1 : *Si pater filio quem in potestate habet, donet, deinde decedat, filius pro donato non capiet usu, quoniam* NULLA DONATIO FUIT.

Nel Codice abbiamo la *l. XI. Cum de bonis tuis* al *tit. de donat.* che così si spiega : *Cum de bonis tuis, partem quidem penes te retinuisse, partem vero in eum, quem in potestate habes, donationis titulo contulisse commemores,* NON EST INCERTI JURIS, *in eum qui in sacris familiæ tuæ remanet, destinationem magis paternæ voluntatis factam, quam perfectam donationem pervenisse*. Ivi la Chiosa : *In filium retentum a patre donatio non valet, sed eam revocare potest, non est idem in emancipato &c.* E appresso : *Non valet donatio facta in filium in potestate constitutum, sed in emancipatum, sic ut hic, & sup. de. inof. do. l. 2 & supra de don. inter vir. & ux. l. donat. infra eod. l. cum res &c.*

In questo stesso titolo nella *l. XVII. Sive emancipatis* al §. *sane* abbiamo le seguenti parole : *Sane si ea, quæ in tua potestate positis donaveras, post emancipationem, contra tuam tenuerint voluntatem, horum penes te dominium remansit, siquidem nec tempore quo voluisti, propter vinculum potestatis, sibi quidquam quærere, nec post te invito, de rebus tuis poterunt*. Gotofredo alla parola *dominium remansit* : *Suo* (cioè al figlio in potestà) *quod pater donat, non alienat, etiamsi id velit maxime.* La Chiosa poi avvertisce, che per rendersi valida, la donazione al figlio sotto la patria potestà, deve seguire l' emancipazione, e solo prende forza, quando o prima dell' emancipazione, o nell' atto dell' emancipazione, non si ritolga la roba donata.

Finalmente la *l. donationes XXV. de don. int. vir. & ux.*, mettendo allo stesso livello le donazioni fatte dai padri ai figli in potestà, con quelle de' conjugi dice : *Donationes, quas parentes in liberos cujuscumque sexus in potestate sua constitutos conferunt, ita firmas esse per silentium donatoris vel donatricis sancimus, si usque ad quantitatem legitimam, vel eam excedentes, actis fuerint insinuatæ*.

Non trovandosi cavilli, da poter alterare la verità di una sì chiara dottrina, si ricorre al sotterfugio, con dirsi che il figlio è chiamato al godimento della roba *ex propria persona*,

sona, in virtù del fedecommesso dell'avo . Si sentano di grazia le parole del testamento : *Accettando ambedue detti miei figli, la suddetta mia disposizione, voglio, ordino, e comando, che Marcellino non abbia la libertà di disporre, o sia per atto tra vivi, o di ultima volontà, dei beni a lui assegnati che di ducati duemila, e Teodosio di soli ducati mille, e tutto il rimanente de' beni predetti, resti soggetto a fedecommesso, a beneficio de'* DISCENDENTI, *nella maniera, e forma, che ordinerò ne' codicilli, se ne farò*; (questi codicilli non furono mai fatti) *altrimenti lascio all' uno, e all' altro, l' arbitrio di disporre tra quelli d' essi* (cioè discendenti) *che a loro piacerà, e nella maniera, che a ciascuno di loro parerà, della porzione, a ciascuno d' essi assegnata*.

Si dice ancora falsamente , che i beni sieno tutti antichi . Ma tali assertive e discettazioni sono intempestive, ed han luogo dopo la morte del detto padre.

Credono ancora di dire un gran chè, coll' opporre il decreto di spettanza interposto anni sono a beneficio di D. Giacomo, dalla G. C. della Vicaria, la tradizione della roba, l' intestazione delle partite, e che il padre abbia sempre agito in di lui nome.

Ma dalle tante leggi al di sopra citate, possono restar convinti, che il padre può prima dell' emancipazione dare e torre a suo piacere la roba al figlio donata, il quale non può acquistare nè il dominio o sia proprietà, nè l'usofrutto della medesima, ancorchè il padre il volesse , se non se quando non ritogliendola prima dell' emancipazione, o venendo a morire, sembri avercela ridonata col suo silenzio. *L. 31 donationes &c.*

Ma ci basti di aver posta in tale evidenza la nullità della pretesa donazione, che con ogni fondamento si spera, doversi venire esecutivamente ad annullarla.

CAPO III.

Sopra l' amministrazione de' beni, da decretarsi in beneficio del padre esecutivamente.

QUesto terzo capo, è una conseguenza del secondo. Avendo il padre pienamente dimostrata la nullità della donazione, e non essendo giammai passato, nè potuto passare per disposizione di legge il dominio o l' usofrutto della roba, nel figlio costituito sotto la patria potestà, come può negarsegli la libera amministrazione di un peculio meramente profettizio? qualora le leggi gliela concedono espressamente ed esecutivamente anche sopra il peculio avventizio, come si proverà invincibilmente.

Dal *fatto* stesso chiaramente apparisce, che l' amministrazione è sempre stata nelle mani del padre, giacchè il figlio, contento di prendersi dodeci carlini al mese, e altri grani due al giorno dal Servitore, per sue spese minute, non s' impacciava di nulla.

Si ardisce dunque di strappare l' amministrazione, dal padre amantissimo del figlio, e che per di lui vantaggio, ha fatti tanti nuovi acquisti, governando la casa con una decente frugalità, per farla accordare ad un giovinastro che ha perduto intieramente il cervello, per poter poi impunemente, raggirare il medesimo con ogni sorta d' inganno, e spogliarlo empiamente. Indarno ciò si spera da' seduttori del figlio, mentre il padre vive e invigila a' di lui interessi, e indarno si lusingano, di sorprendere la giustizia del S. R. C.

Abbiamo sopra accennato di provare che anche nel peculio avventizio, quantunque in quello, la proprietà sia del figlio, e 'l solo usofrutto s' acquisti dal padre, pure ne tocca al medesimo l' amministrazione, la più ampla e la più libera che imaginar si possa. Sentiamo di grazia la *l. 6 cum oportet Cod. de bonis quæ lib.* al §. *Non autem hypothecam*. Eccone le parole: *Non autem hypothecam filiifamilias, adversus rem patris viventis adhuc, seu jam mortui, audeant sperare, nec ratiocinia ei super administratione inferre, sed tantummodo alienatione vel hypotheca suo nomine patribus denegata, rerum habeat parens plenissimam potestatem, uti fruique iis rebus, quæ per filios familias* se-

secundum prædictum modum acquiruntur, & gubernatio rerum earum sit penitus impunita, & nullo modo audeat filiusfamilias, vel filia, vel deinceps persona, vexare eum in cujus potestate sunt, easdem res tenere, aut quomodo voluerit gubernare, vel si hoc fecerint, patria potestas in eos exercenda est, sed habeat pater vel aliæ personæ, quæ superius enumeratæ sunt, plenissimam potestatem uti frui, gubernareque res prædicto modo acquisitas.

Lo stesso vien comprovato dalla *l.* 1 *Res quæ Cod. de bonis maternis* §. *parentes autem*, dove dicesi che i padri possano *ita omnia agere, tanquam solidum perfectumque dominium eis acquisitum fuisset, & personam gererent legitimam &c.*

Quindi è che tutti i Dottori si accordino nel dire, che nei casi, ne' quali il padre ha l'usofrutto, ne' beni del figlio per motivo della patria potestà, vien fatto dalla legge *legitimus administrator prædictorum bonorum, & potest in judicio & extra judicium, omnia agere, tanquam si esset dominus eorum, adeo quod non requiritur aliquod decretum, vel authoritas Judicis, & ut Judex decernat sibi licentiam, & facultatem administrandi: sed statim ipso jure, per legem efficitur legitimus administrator in prædictis bonis. Et in tantum hoc est verum, ut finito usufructu, & legitima administratione, non teneatur pater reddere rationem prædictæ administrationis, nec pro culpa & negligentia ejus, bona patris sunt tacite hypothecata. Ant. Gomes. ad leges Tauri super l.* 48 *n.* 14. Aggiugne Brunemanno sopra l'autentica *idem est Cod. de bonis quæ liberis*, che il padre non è tenuto a far l'inventario, perchè non è obbligato a dar conto. E Perezio allo stesso *tit.* §. *9 &* 10 dice, che fidando la legge nell'affetto paterno, *ob illam fiduciam, ipsum liberat a rationum redditione, & satisdatione; nec enim præstat fructuariam cautionem, nec ejus bona sunt tacito pignori, seu filio obligata, d. l. ult. & l. 6* §. 2 *h. tit.*

Rispondano ora i più sottili sofisti, all'argomento che si propone. Il padre nel peculio avventizio, ha la libera amministrazione, non è tenuto a far l'inventario, a darne conto, non è obligato a dar satisdazione, nè i suoi beni sono obligati per detta ragione a tacito pegno ed ipoteca. E pure non ha sopra il peculio avventizio, che il solo uso-

usofrutto, essendone il dominio e la proprietà riserbata al figlio. Che dovrà poi dirsi del peculio profettizio, che si acquista *pleno jure* al padre, tanto per la proprietà, quanto per l'usofrutto. Che dovrà dirsi nel caso nostro, dove il dominio e l'usofrutto per la nullità, inutilità, e impossibilità della donazione, non è mai passato nel figlio; nè per dritto, nè per fatto?

E pure si ha l'audacia, di attaccare come ingiusto il decreto del giustissimo Signor Commissario, col quale invece di ledere i dritti del figlio, fece piuttosto torto al padre, assegnandoli interinamente una partita di arrendamenti, e alcuni rendenti e personali *pro concurrenti quantitate*, dell' assegnamento riservatosi nella donazione. Si dice dall'avvocato del figlio: doveva il Commessario ordinare il sequestro della roba; e non doveva assegnare le migliori rendite al padre. Il sequestro e perchè? Dovevasi da un Magistrato, che a chiare note dalla lettura dello strumento di donazione, ne ravvisava la nullità, ordinarsi un sequestro, che ruinava il patrimonio paterno, gravandolo di spese enormi, e che ne avrebbero assorbita la rendita; e ciò in una ingiusta e scandalosa lite, mossa da un frenetico contro il suo proprio interesse, ad un padre, che gli fa guerra per salvarlo. Non si dovevano assegnare le migliori rendite. E perchè? Non si dovevano forse dare, le più precipue e più facili ad esigersi, allorchè si trattava di scarsi alimenti, per una famiglia, che doveva vivere in angustie, mentre un membro scisso della medesima, doveva soddisfare tutti i suoi capricci. Sì non dubitate, si rimedierà al torto fatto da questo decreto, accettato dal padre per la sola necessità, e colle debite riserve: si rimedierà, e si accorderà dal S. R. C. esecutivamente, tutta l'amministrazione in beneficio del padre, vero padrone della roba, nè resterà altra azione al figlio, che per gli alimenti.

CAPO

CAPO IV.

Sopra la quantità degli alimenti da assegnarsi al figlio.

E' troppo sacro il dovere, che obbliga i genitori ad alimentare i figli, i quali però debbono meritargli coll' obbedienza e col rispetto. *Si patrem tuum debito officio promerueris, paternam pietatem tibi non denegabit l. si patrem Cod de al. lib.* Quindi è passato in assioma legale, che si possano negare gli alimenti ai figli, per tutte quelle cause, per cui possono diredarsi. Alcune di queste, concorrono nella persona di D. Giacomo, ed egli si apparecchia a darne delle nuove, con qualche matrimonio contro l'espressa volontà di suo padre. Ma per ora il padre, senza voler far uso dei dritti suoi, vuole alimentarlo, secondo, ed a proporzione delle sue facoltà, non essendo giusto, che privi se medesimo del necessario al suo stato, e di quanto si ricerca per sostenere decentemente le sue figlie e moglie, per dare i mezzi al figlio di alimentare i suoi capricci, e di fargli una ingiusta e scandalosa lite.

Si pretende che il figlio, conoscendo che il dritto Romano, per quella maledetta patria potestà, poco favorisca i figli, voglia ricorrere, alle consuetudini di questa Città, alle quali il padre forestiero, e che possiede due terzi almeno della roba fuori il distretto Napoletano, non è punto obligato. Ma esaminiamo il disposto da quelle, sotto il titolo *de alimentis præstandis*, per far vedere quanto le sue pretensioni sono strane e irragionevoli, anche secondo queste. Nella I. Consuetudine *Si quis habet*, si parla del caso, in cui il padre abbia due soli figli, onde la tralasciamo, non essendo noi in questo caso. Nella seconda consuetudine si figura il caso, che i figli sieno più di due, e così si spiega: *Quod si aliquis habeat filios, seu liberos plusquam duos, & ipsi filii, vel aliquis eorum, nolit cum patre suo morari, vel pater nolit ipsos, vel aliquem eorum morari secum: teneatur ipse pater dare pro alimentis, & substentatione ipsi non moranti vel nolenti morari cum eo, partem de fructibus prædictorum bonorum, facta dinumeratione personarum ipsorum filiorum seu liberorum, & personarum ipsius patris & uxoris suæ, pro rata sive pro virili ipsorum liberorum, & patris & uxoris ejus, & prædictas duas viriles*

partes

partes de dictis partibus habeat, idem pater sive habeat uxorem sive non. Et reliquas partes contingentes alios filios & filias cum patre morantes, similiter pater retineat pro vita & substentatione ipsorum filiorum, donec cum patre morantur.

Le Consuetudini parlano de' soli beni antichi, ma quando si tratta di beni acquistati dal padre, non sono essi sottoposti a tal peso. Onde nella seguente Consuetudine *Verum si aliquis* leggesi: *De bonis vero per eum acquisitis, non tenetur pater, avus, vel proavus paternus dare liberis quidquam pro vita & substentatione. In omnibus prædictis casibus, & proprietate & possessione ipsorum bonorum, apud patrem remanentibus.*

Questa consuetudine è combattuta, come inumana da alcuni Chiosatori, ma si accordano i migliori comentatori nel dire, che abbia il suo luogo, allorchè vi sieno bastanti beni antichi per alimentarne il figlio, come accade nel nostro caso, o quando il figlio abbia altronde come alimentarsi, o coi suoi guadagni, o con beni pervenutigli per altre strade.

Facciamo adunque il calcolo degli alimenti, a tenore delle Consuetudini. La rendita dedotta negli atti, è secondo la più esatta verità di duc. 1268 e gr. 82.

Da questa rendita si devono dedurre duc. 50 annui per ducati 500 presi a mutuo, per gli bisogni della casa al 10 per 100, cioè duc. 400 dal Signor D. Antonio Tessa, e duc. 100 da Gennaro Mignano, che non si dedussero nella nota, per quel ribrezzo di mostrar le sue piaghe, quali sono i debiti. Onde restano duc. 1218 e gr. 82.

Si devono poi da detti duc. 1218. 82 dedurre annui duc. 309 e gr. 40, rendita nascente dai nuovi acquisti fatti da D. Marcellino, siccome nella nota quì sotto registrata (1) si vede

(1) Gli acquisti fatti da D. Marcellino.

Per riattare il casino in Trocchia Casale di Somma, per bassi, cantine, mura di giardino &c. la spesa in tutto è stata di duc. 1700, ma la rendita di ciò che si affitta è di soli duc.	20. 00
Per lo giardino grande, speso per migliorazioni duc. 200 rendita	12. 00
	32. 00

vede chiaramente, onde la rendita calcolabile resta a ducati 909. 42. Di detti duc. 909. 42 si debbono fare cinque

Riporto ——	32. 00
Nel territorio di moggia 4 censuate al fu Carlo Sbrescia, per compra di migliorie, e capitali cogli eredi del medesimo duc. 620 ——	31. 00
A Vincenzo Ottajano qu. Sabatiello capitale ducati 50 ——	03. 00
A Filippo Ottajano capitale duc. 50 ——	02. 50
Per lo pezzo di moggia 3 in circa censito ad Antonio Ottajano qu. Tommaso speso duc. 620 fra migliorie comprate e spese di piantagioni, ma come restano da pagarsi duc. 220. Capitale duc. 400 ——	20. 00
Al medesimo Antonio Ottajano capitale duc. 230 rendono ——	14. 70
Migliorie comprate da Antonio Ottajano qu. Gaetano del territorio, censito a Giovanni Ottajano e Gioacchino Colella prezzo duc. 580. —	25. 00
Per lo pezzo censuato a Gennaro Coppola, migliorie comprate duc. 350 ——	16. 00
Lo stesso Gennaro Coppola capitali duc. 120 —	07. 20
Nel pezzo di Crescenzo Palmese per migliorie speso duc. 400, netti ——	18. 00
Più capitale di duc. 100 con Gennaro Palmese —	06. 00
Alessio Coppola capitale di duc. 100 ——	05. 00
Essendosi comprate moggia sei e mezzo della massaria di Lonardo Manna, furono spesi ducati 2600, dei quali duc. 1900, furono denaro pervenuto da D. Pietrangelo Fiorentino, e ducati 700 denaro proprio di D. Marcellino —	30. 00
Piu duc. 305 di capitale con Francesco Manna qu. Lonardo ——	24. 00
Massaria di Agostino Visone, due moggia meno un quarto, speso duc. 630 rende netti ——	22. 00
Eredi di Lonardo Turco per duc. 200 ——	12. 00
D. Pascale Castelli, capitali duc. 300 ——	14. 00
Andrea Romano, capitale duc. 450 ——	27. 00
	309. 40

que porzioni, delle quali una si deve assegnare a D. Giacomo, che per suoi capricci, si è allontanato dalla casa paterna, la quale forma duc. 181. 88 $\frac{2}{5}$ annui, o sia ducati 15 e gr. 16 scarsi al mese.

Ecco dunque, dove devono andare a terminare le alte pretensioni di D. Giacomo, circa il suo assegnamento. Qualunque sia la norma, che dovrà seguire il S. R. C. non dovrà giammai pregiudicare il padre ed il resto della famiglia, per favorire un giovinastro scappato di casa, per ruinar se stesso, e svergognare la famiglia, con un turpe matrimonio. E così daremo fine al presente capo con ricordare le auree parole della *l. fin. Cod. de bonis, quae liberis §. ipsum autem. ,,. Melius est enim coarctare juveniles calores, ne cupidini dediti, tristem exitum sentiant, qui eos post dispersum expectat patrimonium.*

C A P O V.

Sopra l'allontanamento del figlio da Napoli, e sopra i mezzi da ridurlo a buon senno, a tenore del Regal Dispaccio.

LA causa della perdizione del figlio D. Giacomo è stata la seduzione di una scaltra donnicciuola, che abita, come si è detto nell'appartamento superiore della casa paterna. Invano si sono adoperate dal padre, tutte le possibili lusinghe, e minacce per distorlo ed allontanarlo colle buone, dall'occasione di vederla, e di trattarla.

Non cessano di richiamarlo in casa il zio raggiratore, la bella incantatrice, e il Mercurietto del fratello. Il padre se 'l vede, a marcio suo dispetto, montare e scendere le scale, da lui battute per seguitare sempre più la tresca incominciata. Si è supplicato per tal motivo il Re, dal quale si è ordinato al Signor Commessario, di aver presente l'esposto, e di osservarsi le leggi del Regno. Alla saviezza, alla prudenza ed alla giustizia degli ottimi Magistrati del S. R. C. abbandona il padre la salvezza del figlio, e la pace ed onore della sua casa. Essi senza aver bisogno di ricorrere a quanto ne scrive il Poeta intorno ai rimedj d'amore, sapranno ritrovare i mezzi di guarirgli il cervello. Onde senza più il padre, con ogni rassegnazione aspetta, quanto dal S. R. C. si stabilirà sopra di un tal'affare, in esecuzione del Regale dispaccio.

CON-

CONCHIUSIONE.

CRediamo dunque di aver I. dimostrato bastantemente, con quanta giustizia il S. R. C. ha ordinato l'impedimento del matrimonio, il quale fino a tanto che il Re non dispensi al suo editto de' 10 Aprile 1771, non potrà mai rimuoversi. II. Si è provata fino alla nausea, l'insussistenza, impossibilità, e nullità della donazione fatta dal Padre a D. Giacomo, senza causa, e senza ombra di emancipazione, con essersi risposto a sufficienza alle objezioni cavillose degli avversarii. III. Si è fatto toccare con mani, che stante la nullità della donazione, non è mai passato il dominio, e l'usofrutto della roba donata in detto D. Giacomo, e che non si dee togliere l'amministrazione della detta roba, al padre, della quale è stato sempre in possesso, tanto più che si tratta di peculio meramente profettizio, e se gli dovrebbe, anche quando il peculio fosse avventizio. IV. Che non avendo altra azione il figlio, che per gli alimenti, questi, quantunque se gli potrebbero negare, per la sua insigne ingratitudine, tuttavia accordandosegli non possono oltrepassare i duc. 15 e gr. 16 al mese, a tenore delle Consuetudini. V. In ultimo luogo, si è fatta conoscere, la necessità di allontanare D. Giacomo da Napoli, per potere estinguere la fiamma del suo brutale amore, e si è riposto nell'arbitrio de' savissimi Magistrati, il provvedere ai mezzi di guarire il cervello di detto D. Giacomo, pregando il Sommo Dio, a volerci prestare il suo ajuto, senza del quale, niuna cosa umana può riuscire a lieto fine, nè potrà vedersi consolata l'afflitta e desolata famiglia. *Cætera suppleant*.

Marcellino Fiorentino.